



COMUNE DI GELA
CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D9

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DISTRETTUALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ACCREDITATI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI SOGGETTI RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 9

Il presente Disciplinare Tecnico costituisce, insieme agli altri documenti allegati, parte integrante e sostanziale dell'Avviso per l'iscrizione all'Albo Distrettuale dei fornitori accreditati per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore dei soggetti residenti nei Comuni del Distretto socio sanitario n. 9 e contiene indicazioni sulle modalità organizzative e sui criteri di erogazione del servizio.

Premesso che:

- la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, agli artt. 16 e 17, assegna ai Comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni in materia di interventi socio-assistenziali, disponendo che gli stessi sono coordinati ed integrati con i servizi dell'Unità Sanitaria Locale prioritariamente a livello di distretto;
- la Legge 328 dell'08/11/2000 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede all'art. 11 che i comuni posano promuovere la qualità degli interventi e servizi grazie alla strategia dell'autorizzazione e dell'accreditamento;
- il DPCM del 30/03/2001 "atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alle persone previsti dall'art.5 L.328/00" prevede all'art.6 che i Comuni possano acquistare servizi ed interventi organizzati dai soggetti del Terzo Settore;
- con D.P.R.S. del 04 novembre 2002 la Regione Siciliana, a norma del comma 3, lett. a), dell'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ha individuato, quale ambito territoriale, il Distretto Socio-Sanitario territorialmente coincidente con il distretto sanitario.

ART. 1 - DEFINIZIONE

Il servizio ha per oggetto l'espletamento di prestazioni socio-assistenziali in favore di Minori – Disabili e Anziani, tramite Buoni di servizio, che consente agli utenti l'acquisto diretto delle prestazioni dagli Enti accreditati.

Lo scopo dell'erogazione dei servizi socio-assistenziali è quello di tutelare i soggetti fragili promuovendo azioni preventive e di supporto.

ART. 2 – DESTINATARI

Destinatari dei servizi sono minori disabili e/o a rischio di emarginazione sociale, dispersione scolastica e difficoltà nel percorso di crescita, adulti con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92, nonché persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti, residenti nei Comuni di Gela, Niscemi, Mazzarino e Butera

ART. 3 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accreditamento si articoleranno nelle seguenti aree tematiche:

Minori:

Assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni con disabilità art. 3 comma 3, L. 104/92 all'interno delle strutture scolastiche, quale condizione essenziale per l'integrazione socio-scolastica, l'apprendimento e la formulazione del Piano Educativo Individuale. Le attività dirette con l'alunno consistono prevalentemente in interventi di mediazione della comunicazione tra l'alunno disabile e tutte le figure che interagiscono con lui nell'ambiente scolastico, utilizzando gli strumenti e le tecniche adeguate alla tipologia di deficit di cui è portatore quali:

- ✓ la collaborazione con gli insegnanti e altro personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno disabile alle attività scolastiche;
- ✓ la partecipazione alle attività del GHLO per la formulazione di pareri e suggerimenti per l'ottimale funzionalità del Piano Educativo Individualizzato dell'alunno assistito

Servizi di Educativa Domiciliare:

- ✓ interventi di sostegno educativo alla famiglia nello svolgimento del ruolo genitoriale e nella cura e nell'accudimento del minore;
- ✓ interventi di prevenzione dell'insuccesso scolastico, di orientamento nelle scelte formative-professionali e di sostegno post-scolastico, quale continuazione educativa tra scuola e contesto sociale, con il coinvolgimento dei/del genitore/i - interventi di protezione e tutela del minore;
- ✓ interventi di promozione/sostegno all'autonomia del/i genitore/i nella conoscenza e nell'accesso a prestazioni e servizi sanitari, socio-sanitari presenti sul territorio, nonché nella conoscenza ed utilizzo di risorse culturali e ricreative;
- ✓ interventi di mediazione delle dinamiche educative e relazionali interne al nucleo, per una efficace relazione minore/famiglia;
- ✓ interventi di promozione alla socializzazione.

Anziani disabili ai sensi dell'art. 3, comma 3 e anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti

Servizio di Assistenza Domiciliare

- ✓ assistenza alla persona, intesa come aiuto nelle attività personali riferibili al complesso delle principali funzioni quotidiane, quali l'igiene personale, la cura dell'aspetto fisico, l'alzata e la messa a riposo dell'anziano, il supporto nella preparazione e nell'assunzione dei pasti;
- ✓ aiuto nella cura e nella gestione dell'ambiente domestico e per il governo della casa, con particolare riferimento al riordino ed alla pulizia dell'abitazione, ed al ricambio periodico della biancheria, alla sua lavatura e stiratura;
- ✓ favorire il rapporto tra l'anziano e servizi del territorio, in particolare: disbrigo pratiche, acquisto di generi alimentari, accompagnamento a visite mediche e presso presidi sociosanitari.

L'accREDITAMENTO sarà utilizzato per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali finanziate a titolo esemplificativo e non esaustivo con i seguenti fondi: (FNPS), Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA), "Fondo del Dopo di noi", Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP), e su altre progettualità distrettuali finanziate con fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali.

ART. 4 – LIBERA SCELTA DELL'UTENTE

Le prestazioni fornite per mezzo di buoni di servizio vengono erogati garantendo la libera scelta dell'utente tra tutti i fornitori accreditati. Al fine di garantire una ampia ed effettiva pluralità di

fornitori, si stabilisce per ciascuno degli enti accreditati una soglia massima raggiungibile pari al 50% dell'importo complessivo del servizio. Il competente Ufficio del Comune di residenza avvia la procedura per l'emissione del voucher, facendo pervenire all'ente accreditato scelto e al Comune capofila la richiesta di attivazione del servizio. Qualora detta scelta dovesse ricadere su di un soggetto che non può più erogare il servizio in quanto ha raggiunto la soglia massima del 50% dell'importo annuo del servizio, l'utente verrà ricontattato dal Servizio Sociale del Comune di residenza per scegliere un altro fornitore accreditato. Nel caso in cui ci sia un solo fornitore accreditato si deroga alla soglia del 50%.

In relazione al grado di soddisfacimento delle prestazioni ricevute, l'utente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento il fornitore scelto se dovessero subentrare reali motivi di insoddisfazione per le prestazioni ricevute. A tal fine, l'utente comunicherà per iscritto, utilizzando apposito modello, all'ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza la propria volontà di altro fornitore. Il trasferimento sarà operativo entro il decimo giorno dalla presentazione dell'istanza.

ART. 5 - MODALITÀ DI SCELTA

L'avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare il servizio, bensì l'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati fra i quali gli aventi diritto all'assistenza potranno effettuare la scelta.

Saranno gli utenti aventi diritto alle prestazioni ad esercitare l'opzione di scelta del soggetto erogatore tra quelli accreditati inclusi nell'albo distrettuale. Gli operatori accreditati iscritti all'Albo dovranno stipulare un patto di accreditamento con il Comune di Gela quale ente capofila del Distretto Socio Sanitario D9, ai quali il Comune capofila fornirà l'elenco dei soggetti accreditati e le relative proposte migliorative offerte in aggiunta alle prestazioni previste nel presente disciplinare.

Il Responsabile del Procedimento trasmette a mezzo Pec al fornitore scelto la richiesta di avvio del servizio.

Il fornitore, a sua volta, comunica l'accettazione o meno del servizio entro 48 ore dall'invio.

L'Ente accreditato ha l'obbligo di motivare per iscritto l'eventuale rifiuto dell'incarico; qualora il rifiuto si ripeta per due volte nel corso del periodo di validità dell'Albo il Comune disporrà l'immediata cancellazione dell'ente dall'Albo stesso.

ART. 6 - OBBLIGHI

Il Soggetto accreditato si impegna:

- a mantenere nel tempo i requisiti giuridici, organizzativi e gestionali di accreditamento definiti dall'A.C di cui all'Avviso Pubblico inerente la procedura di accreditamento;
- a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica degli stessi, fermo restando che l'A.C. si riserva e, comunque, di compiere, in qualsiasi momento, i controlli che riterrà opportuni;
- a comunicare la sede operativa come sede di riferimento con indicazione di recapiti telefonici e telematici;
- a garantire mezzi idonei e personale qualificato in numero sufficiente ad assicurare la buona qualità, efficienza e celerità delle prestazioni;
- a garantire i livelli di assistenza previsti, accettando il sistema tariffario orario stabilito;
- a consegnare, prima dell'avvio del servizio, elenco nominativo del personale che sarà impiegato, corredato dal titolo professionale da ciascuno posseduto, indicando per ciascuno nominativo/i degli alunni assistiti, natura del rapporto di lavoro e ore di lavoro;
- a fornire gli operatori di tesserino con foto riportante l'indicazione del soggetto accreditato, e firma del legale Rappresentante e vidimazione da parte dell'Ufficio del Comune;
- a garantire il rispetto del CCNL di riferimento e della normativa vigente, con particolare riferimento alle norme contenute dal D.Lgs. 276 del 10.9.2003 e s.m.i.;
- a applicare tutte le procedure di cui al D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

- a trasmettere periodicamente le buste paga del personale utilizzato nel servizio con relativa quietanza (bonifico o copia assegno e copia estratti conti dalla quale si evince la tracciabilità finanziaria);
- a comunicare con immediatezza eventuali sostituzioni del personale rispetto all'elenco presentato e garantire la sostituzione del personale nell'evenienza in cui lo stesso non osservi un comportamento adeguato alle esigenze del servizio e dell'utenza;
- a dare immediata comunicazione all'Ufficio preposto, per situazioni straordinarie riguardanti l'andamento del servizio o per difficoltà nei rapporti interpersonali operatori/utenti;
- a impegnarsi nella promozione della formazione continua del personale, mediante l'organizzazione di corsi di formazione specifici della durata di almeno 10 ore annue;
- a provvedere a copertura assicurativa infortuni nonché a copertura assicurativa RC per danni a terzi durante l'esercizio delle prestazioni oggetto del servizio;
- ad osservare le disposizioni di legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n 136/2010 e ss.mm.ii.;
- a comunicare per iscritto all'Ufficio preposto, il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali;
- a elaborare e consegnare Scheda di valutazione del grado di soddisfazione dell'utente.

Gli operatori del soggetto accreditato dovranno effettuare le prestazioni con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio; essi devono, inoltre, tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti dei soggetti assistiti.

Il personale dovrà mantenere il segreto sui fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento o in funzione dello stesso.

ART. 7 - FORME E STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Il Distretto ha la facoltà di controllo in ordine all'adempimento del servizio ed al rispetto di quanto contenuto nel presente disciplinare, nell'avviso e nel patto di accreditamento, riguardo:

- Le norme contrattuali, contributive, assicurative ed assistenziali nei confronti del personale dipendente della ditta accreditata;
- Il buon andamento del servizio, anche attraverso verifiche ed accertamenti periodici, sia in merito al livello delle prestazioni rese dal soggetto accreditato che in termini di customer satisfaction;
- Il possesso ed il mantenimento dei requisiti indispensabili indicati nell'Avviso di accreditamento;
- Il mantenimento degli impegni e degli oneri assunti, con l'accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel presente disciplinare di servizio e sottoscritte nel Patto di accreditamento.

Tali verifiche valuteranno pertanto il permanere dei requisiti dichiarati, il livello quali-quantitativo degli interventi e le loro corrispondenza ai contenuti del voucher di servizio attivato, nonché l'esito dell'intervento in termini di soddisfazione dell'utente.

La ditta accreditata deve trasmettere sintetiche relazioni aggiornate ogni tre mesi, ed in forma straordinaria, ogniqualvolta dovesse presentarsi la necessità, su richiesta del Responsabile dell'Ufficio di Servizio Sociale di residenza effettuando una valutazione del lavoro svolto e degli obiettivi raggiunti.

Costituiscono strumenti di monitoraggio del servizio, cui sono condizionati il riconoscimento e la liquidazione delle prestazioni agli operatori accreditati, anche le forme di rilevazione cartacea o elettronica che le singole ditte adotteranno per dimostrare l'avvenuta prestazione del servizio.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Il personale impegnato nel servizio da parte del soggetto accreditato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con lo stesso e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Ente affidatario, restando quindi ad esclusivo carico del soggetto accreditato tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso. L'ente accreditato assicurerà nei

confronti dei propri lavoratori la piena applicazione del CCNL vigente; è inoltre, fatto obbligo di curare l'osservanza delle norme civili, delle norme relative alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro e delle disposizioni di legge vigenti in tema di assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed igiene sul lavoro, delle norme contrattuali disposte a favore del personale, secondo i livelli previsti dal CCNL vigente, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale, sia per la parte economica che normativa, senza eccezioni regolamentari interne. Non potranno essere effettuate, sulla busta paga, trattenute improprie ad eccezione di quelle contributive e fiscali.

Il soggetto accreditato dovrà assicurare una adeguata formazione del personale impiegato di almeno 10 ore annue. Il programma e il calendario dovranno essere trasmessi al competente ufficio.

ART. 9 - GARANZIE E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO ACCREDITATO

L'Ente accreditato è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Esso pertanto dovrà stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per danni che possano derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni, esonerando l'Ente affidatario da ogni responsabilità al riguardo.

Gli eventuali danni non coperti a seguito dei minimali assicurativi devono essere a totale carico dell'impresa accreditata. Al momento della attivazione del servizio, l'impresa accreditata dovrà fornire idonea documentazione comprovante la stipula delle Assicurazioni di cui al presente articolo con primarie Compagnie di Assicurazioni.

L'accreditato è pertanto responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni; esso dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 10 - RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA

La ditta accreditata si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs, n. 81/2008.

ART. 11 - MODALITÀ' DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fatture elettroniche mensili intestate al Comune di Gela, su conto corrente segnalato dall'ente accreditato, che dovrà rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il soggetto accreditato, unitamente alla fattura elettronica, provvederà a trasmettere i voucher incamerati, e sintetica relazione del servizio svolto in favore dei beneficiari.

I voucher utilizzati dall'utente devono riportare la data di utilizzo e il timbro del soggetto accreditato.

La firma dell'utilizzatore dovrà corrispondere a quella del beneficiario o da un familiare.

Non saranno ritenuti rimborsabili i buoni servizio mancanti anche di uno solo degli elementi di cui al superiore comma o recanti cancellature e/o abrasioni.

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 60 giorni solari dalla data di protocollazione fatte salve le disposizioni vigenti in merito alla verifica della permanenza dei requisiti di legge (DURC, Equitalia etc;).

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati all'ente accreditato addebiti per i quali sia prevista l'applicazione di penalità, fino all'emissione del provvedimento definitivo.

ART. 12 - FACOLTA' DI CONTROLLO

Sul servizio svolto dal Soggetto accreditato sono riconosciute al Comune di Capofila ampie facoltà di controllo sul corretto funzionamento del servizio tramite il Responsabile del Procedimento del

suddetto Comune e/o i Responsabili di Procedimento dei Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 9. Sono riconosciute altresì, facoltà di controllo sul rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive. Qualora in occasione dei controlli effettuati, si rilevi una qualsiasi inadempienza, si procederà alla immediata contestazione dei fatti rilevati.

13 - DURATA DELL' ACCREDITAMENTO

L' accreditamento di cui al presente patto ha validità di 3 (tre) anni, ovvero sino al **31/07/2027**. La sua validità potrà essere prorogata in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure per la costituzione di un nuovo Albo. La proroga costituisce estensione temporale limitata e con essa non potranno essere introdotte nuove condizioni.

E' fatto divieto all'Ente fornitore di cedere in subappalto, tutte o parte, le prestazioni oggetto del presente Patto.

ART. 14 - PENALI

Nel caso di carenze o inadempienze parziali, fatto salvo l'obbligo della eliminazione delle carenze o inadempienze contestate, saranno applicate le seguenti penalità:

1. Per la ritardata erogazione del servizio di minuti 15 e non recuperati a seguire, € 50,00 di penalità per ogni potenziale utente non assistito;
2. Per la ritardata erogazione del servizio di minuti 30 e non recuperati a seguire, € 100,00 di penalità per ogni potenziale utente assistito;
3. Per l'assegnazione al servizio di personale che non abbia i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio € 150,00 di penalità al giorno per ogni potenziale utente non assistito regolarmente.
4. Mancata effettuazione delle prestazioni aggiuntive: € 500,00 per ogni prestazione non resa ai beneficiari che ne hanno fatto richiesta.

Le contestazioni vanno fatte per iscritto con pec. Eventuali osservazioni dovranno pervenire al Comune entro dieci giorni.

Le penali saranno applicate all'atto della liquidazione, mediante detrazione dall'importo dovuto per la gestione del servizio. L'applicazione della terza penale nell'arco della gestione del servizio darà luogo alla cancellazione dall'albo.

ART. 15 - RISPETTO DELLA PRIVACY

L'Ente affidatario è tenuto al rispetto della privacy. Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel *rispetto dei* principi fissati all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del patto di accreditamento, si impegna a non utilizzare, a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in possesso nel corso dell'esecuzione del contratto.

ART. 16 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie, ciascun pattante non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dal Comune di Gela le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio. In assenza di una soluzione concordata fra le parti la controversia sarà demandata al Tribunale di Gela.

La ditta dichiara di avere preso visione e di avere compreso tutti gli articoli del presente disciplinare di accreditamento, di accettarlo in ogni sua parte, senza riserve e condizioni e di impegnarsi pertanto all'esecuzione del servizio oggetto d'appalto conformemente ad essi.

data-----

Firma leggibile e per esteso

per accettazione